



LEGGE 28 febbraio 1984 n. 23 (pubblicata il 1° marzo 1984)

Trasferimento e riduzione di oneri sociali e previdenziali a carico dello Stato.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 febbraio 1984.

Art. 1

L'art. 12 della Legge 3 maggio 1977, n. 21 viene così modificato:

"Il finanziamento del Servizio Socio Sanitario ed i relativi costi derivanti dalla gestione sono interamente di competenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, e sono posti a carico di apposito capitolo da istituirsi nel Bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale".

Art. 2

L'art. 7 della Legge 29 luglio 1980, n. 57 è così modificato: "Su apposito capitolo del Bilancio dello Stato è imputata la spesa necessaria alla esclusiva realizzazione e creazione di Asili Nido.

Al finanziamento dei costi di gestione relativi al funzionamento degli Asili Nido concorrono l'Istituto per la Sicurezza Sociale e gli utenti, mediante pagamento di retta mensile stabilita dalla Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Gli oneri derivanti da prestazioni di carattere sanitario competono esclusivamente all'Istituto per la Sicurezza Sociale".

Art. 3

Il primo comma dell'art. 24 della Legge 11 febbraio 1983, n. 15 è così modificato:

"Al finanziamento delle pensioni sociali si provvede mediante un'imposta aggiunta a quella di sicurezza sociale applicata a tutti i redditi prevista dall'art. 15 comma a) della Legge 22 dicembre 1955, n. 42 con le seguenti aliquote:

Gruppo I° 0,60%

Gruppo II° 1,50%

Gruppo III° 2%

Gruppo IV° 2,50%

Gruppo V° 6%".

Art. 4

A parziale modifica del capoverso dell'ultimo comma dell'art. 20 della Legge 28 ottobre 1975 n. 37, il concorso dello Stato si applica nella misura del 50% del gettito globale degli oneri contributivi.

Art. 5

(Contributo dello Stato per il finanziamento delle prestazioni sanitarie e sociali)

Il contributo dello Stato di cui all'art. 14 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 viene fissato nella seguente misura:

- L. 200.000.000 per il 1984
- L. 300.000.000 per il 1985
- L. 400.000.000 per il 1986
- L. 500.000.000 per il 1987.

Tale contributo è destinato al finanziamento delle prestazioni sanitarie e sociali dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 febbraio 1984/1683 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Renzi - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva